



# TRIBUNALE DI IVREA



## CARTA DEI SERVIZI

## INDICE

1. Presentazione	pag. 1
2. Principi e finalità della carta	pag. 4
3. Servizi erogati e modalità di accesso	
3.1 <i>Dove si trova il Tribunale di Ivrea</i>	pag. 5
3.2 <i>Come arrivare</i>	pag. 6
3.3 <i>Recapiti</i>	pag. 7
3.4 <i>Area di competenza territoriale</i>	pag. 8
4. L'organizzazione	
4.1 <i>Il Tribunale come istituzione</i>	pag. 9
4.2 <i>La struttura del Tribunale di Ivrea</i>	pag. 10
4.2.1 <i>Area Amministrativa</i>	pag. 11
4.2.2 <i>Sezione Civile</i>	pag. 11
4.2.3 <i>Sezione Penale</i>	pag. 12
5. I servizi	
5.1 <i>Persone</i>	pag. 14
5.2 <i>Famiglia</i>	pag. 22
5.3 <i>Giudice tutelare</i>	pag. 26
5.4 <i>Composizione della crisi di sovraindebitamento</i>	pag. 28
5.5 <i>Fallimenti e procedure concorsuali</i>	pag. 29
5.6 <i>Registrazione/variazione stampa periodica</i>	pag. 30
5.7 <i>Albo CTU/Periti</i>	pag. 31
5.8 <i>Tirocini di formazione</i>	pag. 32
5.9 <i>Servizi penali</i>	pag. 35
5.10 <i>Asseverazioni e autentiche firme</i>	pag. 36
5.11 <i>Atti del cancelliere</i>	pag. 36
6 Uffici di prossimità	pag. 37
7 Ufficio decentrato pubblica tutela	pag. 38

## **1. PRESENTAZIONE**

Questa “Carta dei Servizi” descrive le modalità di erogazione delle prestazioni offerte dal Tribunale di Ivrea, con lo scopo di favorire l'immediata comprensione da parte dell'utenza, soprattutto di quella “non specializzata”.

In questo documento i cittadini troveranno una descrizione chiara e sintetica di tutti gli aspetti dei servizi di maggiore interesse, con riferimento alla modalità di erogazione, agli uffici di riferimento e alla modulistica necessaria.

Questo documento rappresenta la testimonianza di un impegno formale e sostanziale dell'Ufficio, fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti agli utenti. Esso rappresenta un patto di qualità che consente al cittadino stesso di conoscere i servizi e le modalità di erogazione in maniera preventiva, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, etc.

## 2. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA CARTA


*I principi fondamentali della Carta dei servizi sono i seguenti:*

- **Eguaglianza e imparzialità.** Il Tribunale di Ivrea garantisce uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità o altri aspetti connessi alla loro condizione. Il Tribunale garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio ai soggetti diversamente abili.
- **Continuità.** I servizi sono erogati in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale di Ivrea si impegna a comunicare preventivamente eventuali interruzioni programmate del servizio onde ridurre, per quanto possibile, i disagi.
- **Partecipazione e trasparenza.** Il Tribunale di Ivrea opera nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione dei dipendenti all'ottimizzazione dei servizi prestati.
- **Efficacia ed efficienza.** Il Tribunale di Ivrea persegue l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza ed efficacia dei servizi prestati, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e delle procedure più idonee, tenuto conto delle risorse disponibili.

### 3. SERVIZI EROGATI E MODALITA' DI ACCESSO

#### 3.1 Dove di trova il Tribunale di Ivrea


Il Tribunale si trova in via Cesare Pavese n. 2, Ivrea (TO)



### 3.2 Come arrivare

Il Tribunale di Ivrea è comodamente raggiungibile sia a piedi che in automobile poiché ubicato vicino alla stazione ferroviaria

**Dalla stazione ferroviaria (circa 1,11 KM)**



1. **Continua in** Corso Costantino Nigra
2. **Gira a sinistra in** corso Costantino Nigra
3. **Gira a destra in** SS 26/Corso Costantino Nigra
4. **Gira a destra in** via Dora Baltea
5. **Gira a destra in** via Ravaschietto
6. **Gira a destra in** via Dora Baltea
7. **Alla rotonda prendi la 2° uscita verso** via Dora Baltea
8. **Continua in** via Dora Baltea
9. **Gira a sinistra in** via Cesare Pavese, **camminare per 95 metri**
10. **Arrivo in** via Cesare pavese 2

### **3.3 Recapiti**

#### **TRIBUNALE DI IVREA**

Via Cesare Pavese 2

10015 - Ivrea (TO)

Ufficio TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA: Via Cesare Pavese 2

10010 - IVREA (TO)

Tel. 0125/284256 (Centralino);

Tel. 0125/284364 (Ufficio Informazioni Civile);

Tel. 0125/284335 (Cancelleria Penale \ Ufficio Informazioni);

Tel. 0125/284243 (Segreteria Presidenza)

#### **Email:**

tribunale.ivrea@giustizia.it

#### **PEC:**

prot.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Protocollo);

civile.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Contenzioso Civile);

volgiurisdizione.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Volontaria Giurisdizione);

dibattimento.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Dibattimento);

gipgup.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Gip/Gup);

dirigente.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Famiglia)

#### **Sito web**

[www.tribunaleivrea.it](http://www.tribunaleivrea.it)

### **3.4 Area di competenza territoriale**

Lo spazio territoriale su cui esercita la propria competenza il Tribunale si definisce “circondario”.

I comuni del circondario sui quali il Tribunale di Ivrea esercita la propria funzione i seguenti:

Agliè; Ala di Stura; Albiano D'Ivrea; Alice Superiore; Alpette; Andrate; Azeglio; Bairo; Balangero; Baldissero Canavese; Balme; Banchette; Barbania; Barone Canavese; Bollengo; Borgaro Torinese; Borgiallo; Borgofranco D'Ivrea; Borgomasino; Bosconero; Brandizzo; Brozzo; Brozolo; Brusasco; Burolo; Busano; Cafasse; Caluso; Candia Canavese; Canischio; Cantoira; Caravino; Carema; Casalborgone; Cascinette D'Ivrea; Castagneto Po; Castellamonte; Castelnuovo Nigra; Castiglione Torinese; Cavagnolo; Ceres; Ceresole Reale; Chialamberto; Chiaverano; Chiesanuova; Chivasso; Ciconio; Cintano; Cinzano; Ciriè; Coassolo Torinese; Colletterto Castelnuovo; Colletterto Giacosa; Corio; Cossano Canavese; Cuceglio; Cuorgnè; Favria; Feletto; Fiano; Fiorano Canavese; Foglizzo; Forno Canavese; Frassinetto; Front; Gassino Torinese; Germagnano; Groscavallo; Grosso; Ingria; Issiglio; Ivrea; Lanzo Torinese; Lauriano; Leini; Lemie; Lessolo; Levone; Locana; Lombardore; Loranze; Lugnacco; Lusigliè; Maglione; Mathi; Mazzè; Mercenasco; Meugliano; Mezzenile; Monastero di Lanzo; Montalenghe; Montalto Dora; Montanaro; Monte da Po; Noasca; Nole; Nomaglio; Oglianico; Orio Canavese; Ozegna; Palazzo Canavese; Parella; Pavone Canavese; Pecco; Perosa Canavese; Pertusio; Pessinetto; Piverone; Pont Canavese; Prascorsano; Pratiglione; Quagliuzzo; Quassolo; Quincinetto; Ribordone; Rivalba; Rivara; Rivarolo Canavese; Rivarossa; Robassomero; Rocca Canavese; Romano Canavese; Ronco Canavese; Rondissone; Rueglio; Salassa; Salerano Canavese; Samone; San Benigno Canavese; San Carlo Canavese; San Colombano Belmonte; San Francesco al Campo; San Giorgio Canavese; San Giusto Canavese; San Martino Canavese; San Maurizio Canavese; San Mauro Torinese; San Ponso; San Raffaele Cimina; San Sebastiano da Po; Scarmagno; Sciolze; Settimo Rottaro; Settimo Torinese; Settimo Vittone; Sparone; Strambinello; Strambino; Tavagnasco; Torrazza Piemonte; Torre Canavese; Trausella; Traversella; Traves; Usseglio; Vallo Torinese; Valperga; Valprato Soana; Varisella; Vauda Canavese; Venaria Reale; Verolengo; Verrua Savoia; Vestignè; Vialfrè; Vico Canavese; Vidracco; Villanova Canavese; Villareggia; Vische; Vistrorio; Viù; Volpiano.



## **4. L'ORGANIZZAZIONE**

### **4.1 Il Tribunale come istituzione**


Nell'ordinamento italiano il Tribunale ordinario rappresenta l'organo giurisdizionale cui competono le cause civili e penali, in primo grado, le quali non siano di competenza di altri Giudici. In appello il Tribunale ordinario si occupa delle cause su cui si è già pronunciato il Giudice di Pace. Ogni Tribunale ordinario si occupa di cause avvenute nel proprio circondario di competenza.

Il Tribunale ordinario, in sede giudicante, può giudicare:

- *in composizione monocratica*, ossia come organo composto da un solo magistrato;
- *in composizione collegiale*, ossia come collegio composto da tre magistrati (il presidente e due giudici a latere).

## 4.2 La struttura del Tribunale di Ivrea

Il Tribunale ordinario di Ivrea è composto da un'area amministrativa, dalla sezione civile e dalla sezione penale.



Il Presidente del Tribunale di Ivrea è la dott.ssa **Antonia MUSSA**.

La sezione penale è presieduta dalla dott.ssa **Stefania CUGGE**.

#### **4.2.1 AREA AMMINISTRATIVA**

##### **4.2.1.1 Segreteria di Presidenza**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Anna Zoccali</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 3°, stanza 302

##### **4.2.1.2 Ufficio recupero crediti**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Sig. Antonino Bagnato</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala B, Piano 1°, stanza 162

##### **4.2.1.3 Ufficio spese di Giustizia**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Anna Zoccali</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 3°, stanza 303

#### **4.2.2 SEZIONE CIVILE**

##### **4.2.2.1 Responsabile sezione civile**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Anna Francesca Taveriti</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Piano 2°, stanza 201

##### **4.2.2.2 Cancelleria contenzioso civile**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Francesco Paolo Miglino</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Piano 2°, stanza 203

##### **4.2.2.3 Cancelleria fallimenti**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Anna Maria Toso</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala B, Piano 1°, stanza 164

##### **4.2.2.4 Cancelleria esecuzione mobiliare/immobiliare**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Elisa Russo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala B, Piano 1°, stanza 166

#### **4.2.2.5 Cancelleria Volontaria Giurisdizione**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Alessandra Russo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 2°, stanza 213

#### **4.2.2.6 Cancelleria Famiglia**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Anna Francesca Taveriti</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 2°, stanza 203

### **4.2.3 SEZIONE LAVORO**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott. Francesco Paolo Miglino</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 2°, stanza 204

### **4.2.4 SEZIONE PENALE**

#### **4.2.4.1 Responsabile sezione penale**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Maria Rosa Barolo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 1°, stanza 106

#### **4.2.4.2 Cancelleria GIP/GUP**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott. Marco Onnis</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 1°, stanza 111

#### **4.2.4.3 Cancelleria deposito sentenze**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Maria Rosa Barolo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 2°, stanza 206

#### **4.2.4.4 Cancelleria impugnazioni**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Maria Rosa Barolo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 2°, stanza 211

#### **4.2.4.5 Cancelleria incidenti di esecuzione**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Maria Rosa Barolo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 2°, stanza 211

#### **4.2.4.6 Ufficio corpi di reato**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Claudia Oberto</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala A, Piano 1°, stanza 107

#### **4.2.4.7 Ufficio liquidazioni gratuito patrocinio**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dott.ssa Maria Rosa Barolo</b>
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	Scala B, Piano 1°, stanza 162

## 5. I SERVIZI

Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico dal Tribunale di Ivrea, le modalità di accesso ai medesimi.

### 5.1 Persone e Famiglia

Interdizione/inabilitazione	
A chi rivolgersi	Cancelleria contenzioso civile <a href="mailto:anna.taverriti@giustizia.it">anna.taverriti@giustizia.it</a>
Cos'è	La pronuncia di <b>interdizione</b> è la forma di protezione prevista per coloro che per abituale infermità di mente sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdizione è pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite AVVOCATO. La pronuncia comporta, da parte del Giudice tutelare, la nomina di un tutore (che in via provvisoria può essere nominato dal Giudice della causa di interdizione). La pronuncia di <b>inabilitazione</b> è la forma di protezione prevista per gli infermi di mente la cui condizione non è così grave da giustificare una pronuncia di interdizione (ove non sia misura sufficiente la nomina di amministratore di sostegno). E' pronunciata all'esito di un giudizio che deve essere promosso tramite AVVOCATO. La pronuncia comporta, da parte del Giudice tutelare, la nomina di un curatore (che in via provvisoria può essere nominato dal Giudice della causa di inabilitazione)
Chi può richiederla	Possono promuovere la causa di interdizione e/o inabilitazione lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado, oppure il Pubblico Ministero (Ufficio Fasce Deboli della Procura) su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.
Come si svolge	E' necessaria l'assistenza del legale. Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto. Poteri e obblighi del tutore e/o del curatore sono stabiliti dalla legge
Costi	✓ Esente da contributo unificato ✓ Pagamento telematico da € 27 per diritti forfetari

Adozione maggiorenni	
A chi rivolgersi	Cancelleria Volontaria Giurisdizione <a href="mailto:anna.taverriti@giustizia.it">anna.taverriti@giustizia.it</a>
Cos'è	E' una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio
Chi può richiederla	La sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L'adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l'età della persona che intende adottare. Entrambi i termini (35 e 18 anni) possono essere eccezionalmente ridotti se il Tribunale ritiene sussistere una situazione particolare che lo giustifichi. La persona sposata può adottare singolarmente, ma è necessario l'assenso del coniuge (art. 297 c.c.) quando l'adozione è compiuta da una donna

	maritata l'adottato (che non sia figlio del marito) assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c. comma 4).
<b>Come si svolge</b>	<p>Attraverso ricorso in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante. Viene fissata un'udienza nella quale devono comparire l'adottante e l'adottando nonché le persone tenute a prestare l'assenso. L'assenso può essere prestato, per conto dell'interessato, da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.</p> <p>NB. La sentenza di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria, divenuta definitiva la sentenza (30 giorni dall'ultima comunicazione alle parti), trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita del maggiorenne adottando.</p> <p>Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera, occorre che i documenti originali in lingua straniera, siano tradotti e la traduzione venga asseverata.</p> <p>Documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato di residenza dell'adottante;</li> <li>• certificato di residenza dell'adottando;</li> <li>• copia integrale dell'atto di nascita dell'adottante;</li> <li>• copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando;</li> <li>• certificato di stato libero dell'adottante e dell'adottando, oppure certificato di matrimonio oppure eventuale sentenza di divorzio;</li> <li>• atto notorio dal quale si evince che l'adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;</li> <li>• certificato del casellario giudiziale dell'adottante;</li> <li>• eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando.</li> </ul>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pagamento telematico del Contributo unificato da 98 €</li> <li>✓ Marca da 27 € per diritti forfettizzati per notifiche</li> <li>✓ Tassa registrazione sentenza in misura fissa pari a 220 €</li> </ul>

<b>Atti di stato civile: rettifiche, correzioni, formazione atti omessi, opposizione alla correzione</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b>alessandra.russo01@giustizia.it//</b> <b>anna.taverriti@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	Si tratta delle procedure per la rettifica, formazione ed opposizione alla correzione degli atti dello stato civile.
<b>Chi può richiederla</b>	<p>La parte interessata può promuovere con ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rettifica di un atto dello stato civile. Nel caso di figli minori il ricorso deve essere depositato personalmente da entrambe le parti, o da una della due con delega scritta dell'altra;</li> <li>• la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di atti omessi (atto di nascita, atto di morte, atto di matrimonio);</li> <li>• la cancellazione di un atto indebitamente registrato e, anche, opporsi al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una</li> </ul>

	<p>dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.</p> <p>Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le stesse procedure.</p> <p>E' competente il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato.</p>
<b>Come si svolge</b>	<p>Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanze di rettificazione viene trasmessa d'ufficio allo stato civile.</p> <p>NB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se il ricorrente è nato in Italia: (i) copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita); (ii) altro (copia carta identità, passaporto...)</li> <li>- Se il ricorrente è nato all'estero: (i) copia integrale dell'atto di nascita trascritto in Italia (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune dove l'atto è stato trascritto); (ii) certificato del Consolato che attesti le regole di stato civile applicate dal loro Stato (specificare le esatte generalità del richiedente ed eventualmente quelle dei genitori); (iii) altro (copia di carta d'identità e di codice fiscale, passaporto, permesso di soggiorno...)</li> </ul>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esente da contributo unificato</li> <li>✓ Marca da 27 € per diritti forfettizzati per notifiche</li> </ul>

<b>Autorizzazione a vendere proprietà di incapace</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b>alessandra.russo01@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	<p>Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato, o interdetto) il genitore, il tutore, o il curatore devono chiedere l'autorizzazione al Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili registrati; per costituire pigni o ipoteche; e procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi, transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data previo parere del Giudice Tutelare.</p> <p>Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili, mentre per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare, ad eccezione di quelli acquistati "mortis causa", finché l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio d'inventario).</p>
<b>Chi può richiederla</b>	<p>I genitori congiuntamente o quello esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno.</p> <p>La domanda per ottenere l'autorizzazione del Tribunale alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale.</p> <p>In caso di eredità giacente o di beni pervenuti al seguito di successione, è competente il Tribunale del luogo di apertura della successione.</p>



<b>Come si svolge</b>	<p>La copia dell'autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Se la residenza del minore o del tutore o del curatore o dell'amministrato è diversa da quella del luogo di apertura della successione, l'interessato deve allegare al ricorso la copia conforme del parere del Giudice Tutelare competente per territorio in base alla residenza dei soggetti incapaci. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.</p> <p>NB. Documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);</li> <li>• Copia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; copia semplice del verbale di inventario se esistente;</li> <li>• Originale della perizia asseverata se si tratta di immobili e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda;</li> <li>• Valutazione del mezzo effettuato da esperti del settore, anche da riviste specializzate, se si tratta di autoveicoli o motoveicoli;</li> <li>• Eventuale proposta di acquisto</li> </ul>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esente da contributo unificato</li> <li>✓ Pagamento telematico 27 € per diritti forfettizzati per notifiche</li> </ul>

<b>Dichiarazione di assenza</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b><a href="mailto:anna.taverriti@giustizia.it">anna.taverriti@giustizia.it</a></b>
<b>Cos'è</b>	Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. L'effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.
<b>Chi può richiederla</b>	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. E' competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.
<b>Come si svolge</b>	<p>La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e , se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nascita</li> <li>• Stato di famiglia</li> <li>• Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri</li> </ul> <p>NB. La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei suddetti giornali devono essere depositate in cancelleria per l'annotazione a cura del cancelliere sull'originale della sentenza che dichiara l'assenza. La cancelleria provvederà alle comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile competente. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.</p>

<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da 27 € per diritti forfetizzati per notifica.
--------------	--

<b>Dichiarazione di morte presunta</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b>anna.taverriti@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.
<b>Chi può richiederla</b>	Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.
<b>Come si svolge</b>	La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di nascita;</li> <li>• copia autentica dichiarazione di assenza se c'è stata;</li> <li>• certificato storico di residenza (ultima residenza);</li> <li>• certificato di irreperibilità dello scomparso, dichiarazione di scomparsa o assenza della Questura o dei Carabinieri.</li> </ul> E' competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. NB. La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive a cura del ricorrente per estratto, sulla G.U. e su due giornali indicati dal Giudice, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione. La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto a cura del ricorrente nella G.U. e in due giornali indicati dal Giudice: le copie di suddetti giornali devono essere depositati in cancelleria perché si provveda all'annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile competente.
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia Autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da € 27 per diritti forfetizzati notifica.

<b>Dichiarazione speciale per rappresentare in giudizio persona incapace, persona giuridica o associazione non riconosciuta</b>		
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b>anna.taverriti@giustizia.it</b>	Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza a stare in giudizio, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, la persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che la rappresenti o la assista finché subentri colui al quale

	spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si può anche procedere alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.
<b>Chi può richiederla</b>	La nomina del curatore speciale di cui sopra può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse. NB. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al Presidente dell'ufficio giudiziario avanti al quale si intende proporre la causa. Il Giudice provvede con decreto, comunicato al pubblico Ministero.

<b>Opposizione al Trattamento sanitario obbligatorio</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <a href="mailto:anna.taverriti@giustizia.it">anna.taverriti@giustizia.it</a> / <a href="mailto:alessandra.russo01@giustizia.it">alessandra.russo01@giustizia.it</a>
<b>Cos'è</b>	E' il ricorso contro il provvedimento al trattamento sanitario obbligatorio convalidato dal Giudice Tutelare.
<b>Chi può richiederla</b>	Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio. NB. Il termine per la proposizione del ricorso è di 10 giorni dalla convalida del Giudice Tutelare.
<b>Costi</b>	Esente da contributo unificato e da marca per diritti forfettizzati

<b>Patrocinio a spese dello Stato</b>	
<b>Cos'è</b>	Il patrocinio a spese dello Stato (detto anche "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - artt. dal 74 al 141). Tramite tale istituto, il Legislatore italiano si è proposto di attuare l'art. 24 della Costituzione, garantendo l'accesso al diritto di difesa anche alle persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo. La vigente normativa accorda il beneficio, oltre che nel processo penale, anche nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.
<b>Chi può richiederla</b>	Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio riservato a coloro che, ad oggi, hanno un reddito annuo non superiore ad € <b>11.493,82</b> . Questo limite viene periodicamente aggiornato: qui è indicato quello fissato con decreto 16/01/2018, a decorrere dal 15/03/2018. Precisazioni: 1) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 2) Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri

	<p>componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.</p> <p>3) La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.</p> <p>3-bis) L'ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita (con art.1 della legge 11/01/2018 n.4, in vigore dal 16/2/2018) in favore dei "figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza"; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.</p> <p>4) Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha riportato condanne definitive per i reati [in materia di associazione mafiosa, di traffico di tabacchi e di stupefacenti] indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.</p>
<p><b>Come si svolge</b></p>	<p>L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato competente.</p> <p>Tale Ufficio è quello del magistrato innanzi al quale pende il processo e, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;</li> <li>- successivamente, alla cancelleria del giudice che procede.</li> </ul> <p>Ma se il processo pende davanti alla Corte di Cassazione l'istanza va presentata (o inviata) alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Se il richiedente è detenuto in carcere o internato per l'esecuzione di misure di sicurezza, può presentare la domanda al direttore dell'istituto; se è in stato di arresto o di detenzione domiciliare o è custodito in un luogo di cura, può presentarla ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Il direttore o l'ufficiale di p.g. trasmetteranno l'istanza al magistrato competente.</p> <p>Il magistrato competente decide nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione.</p> <p>Se l'istanza viene accolta, una copia della stessa e del decreto che ammette al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.</p> <p>In materia civile, invece, la richiesta è indirizzata Consiglio dell'ordine degli avvocati: la cui decisione ha carattere</p>

	provvisorio, necessitando di una successiva conferma da parte dell'Autorità giudiziaria. Si rimanda al sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
--	---

<b>Trapianto di rene</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b>anna.taverriti@giustizia.it/alessandra.russo01@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	L'atto di disposizione e destinazione del rene (da parte di genitori, figli ed i fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione deve essere a titolo gratuito ed è sempre revocabile.
<b>Chi può richiederla</b>	Il nullaosta viene rilasciato al donatore. E' competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.
<b>Come si svolge</b>	Il giudice verifica che il donatore sia: 1) maggiorenne, 2) capace di intendere e di volere, 3) a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi, 4) sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta, 5) che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente. Il giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) da emettersi entro tre giorni.
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato e da diritti forfetizzati.
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3537&amp;cfp_id_modulo=3537">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3537&amp;cfp_id_modulo=3537</a>

## 5.2 Famiglia

Separazione consensuale	
A chi rivolgersi	Cancelleria Famiglia anna.taverriti@giustizia.it
Cos'è	<p>È una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.</p> <p>I coniugi possono chiedere se sono d'accordo su ciò:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ di essere autorizzati a vivere separati</li> <li>✓ che i figli siano affidati in modo condiviso ad entrambi, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori</li> <li>✓ che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa</li> <li>✓ di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.</li> </ul>
Chi può richiederla	<p>I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.), anche senza l'ausilio di un legale.</p> <p>I cittadini stranieri, di un paese aderente all' Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l'istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell'art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell'art.31, secondo comma, l. 218/95.</p>
Come si svolge	<p>Il ricorso per separazione consensuale deve essere depositato al Presidente del Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi (o di domicilio documentato) dei ricorrenti e sottoscritto da entrambi i coniugi. L'istanza deve essere sottoscritta in originale da entrambi i coniugi davanti al cancelliere. L'avvocato dovrà presentare procura rilasciata da uno o da entrambi i coniugi. All'udienza i coniugi devono comparire personalmente.</p> <p>NB. La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente: (i) Stato di famiglia di entrambi i coniugi; (ii) Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza); (iii) Certificato di matrimonio, da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato; (iv) Copia fronte-retro di carta d'identità e codice fiscale di entrambi i coniugi; (v) Modello ISTAT M252; (vi) Modello ISTAT M252.</p>
Costi	Contributo unificato di <b>43 €</b>
Modulistica	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3516&amp;cfp_id_modulo=3516">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3516&amp;cfp_id_modulo=3516</a>

Separazione giudiziale	
A chi rivolgersi	Cancelleria Famiglia

	<b>anna.taverriti@giustizia.it/alessandra.russo01@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	È la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. La separazione giudiziale è più complessa di quella consensuale, perché viene prima fissata una udienza Presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie. La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi.
<b>Chi può richiederla</b>	Uno dei coniugi, con l'assistenza del legale, chiede con ricorso la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza dei coniugi. I cittadini stranieri, di un paese aderente all' Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l'istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell'art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell'art.31 ,secondo comma ,l. 218/95.
<b>Come si svolge</b>	La separazione giudiziale termina con una sentenza. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo un anno dalla prima udienza presidenziale di separazione. NB. a documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente: (i) Stato di famiglia; (ii) Certificato di residenza, (certificato storico, se i coniugi non hanno più la stessa residenza); (iii) Certificato di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato; (iv) Dichiarazione dei redditi; (v) Modello ISTAT M252 compilato nelle sezioni 7-28
<b>Costi</b>	Contributo unificato da <b>98 €</b>
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3517&amp;cfp_id_modulo=3517">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3517&amp;cfp_id_modulo=3517</a>

<b>Divorzio congiunto o contenzioso</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Famiglia</b> <b>anna.taverriti@giustizia.it/alessandra.russo01@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l'assistenza di un avvocato. Nel caso di divorzio congiunto è possibile avvalersi di un solo avvocato. Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc...) . Generalmente la procedura si esaurisce in un'unica udienza e termina con la pubblicazione della sentenza di divorzio. Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. La procedura è più complessa perché viene prima fissata un'udienza presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.
<b>Chi può richiederla</b>	Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

	Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale. Dopo sei mesi in caso di separazione consensuale
<b>Come si svolge</b>	<p>La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell'avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>NB. La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:</p> <p><b>Per il divorzio congiunto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stato di famiglia</li> <li>✓ Certificati di residenza</li> <li>✓ Copia integrale dell'atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato</li> <li>✓ Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale</li> </ul> <p><b>Per il divorzio giudiziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stato di famiglia</li> <li>✓ Certificati di residenza</li> <li>✓ Copia integrale dell'atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato</li> <li>✓ Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni</li> <li>✓ Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato</li> </ul>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto</li> <li>• Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3518&amp;cfp_id_modulo=3518">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3518&amp;cfp_id_modulo=3518</a>

<b>Modificazione delle condizioni di separazione e divorzio</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Famiglia</b> anna.taverriti@giustizia.it/alessandra.russo01@giustizia.it
<b>Cos'è</b>	<p>E' la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di separazione e, ora in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche accordo in esito a procedura di negoziazione assistita o accordo avanti all'Ufficiale di stato civile), su ricorso della o delle parti interessate ove ne maturino i presupposti, nel senso che venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi, si possono modificare attraverso apposito procedimento in camera di consiglio.</p> <p>Il procedimento disciplinato dall'art 710 c.p.c e cioè nel capo relativo alla separazione personale dei coniugi è applicabile, in forza della estensione operata dall'art. 4 della L.8/2/2006</p>



	<p>n.54 (introduttiva dell'affidamento condiviso), anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, la cui modifica pertanto compete al Tribunale ordinario</p> <p>Analoga procedura è prevista per la modifica delle condizioni di divorzio dall'art 9 comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n.898. Anche se l'articolo in questione fa riferimento ai giustificati motivi che intervengano dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza emessa in esito a procedimento contenzioso o a ricorso a domanda congiunta dei coniugi) il ricorso al Tribunale si deve ritenere ora possibile in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.</p>
<b>Chi può richiederla</b>	Le parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore
<b>Come si svolge</b>	<p>Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.</p> <p>NB.</p>
<b>Costi</b>	<p>Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge n.162/2014:</p> <p>1) avanti all'ufficiale di stato civile ( del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio), con l'assistenza meramente facoltativa dell'avvocato , a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d'accordo sulle modifiche richieste; l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);</p> <p>2) accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l'assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).</p>
<b>Modulistica</b>	Contributo Unificato da € 98

### 5.3 Giudice tutelare

Amministratore di sostegno	
A chi rivolgersi	Cancelleria Volontaria Giurisdizione alessandra.russo01@giustizia.it
Cos'è	<p>È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati). Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.</p> <p>Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno, che può essere proposta dallo stesso beneficiario, deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.</p> <p>L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare. Ogni soggetto, in previsione di una propria futura incapacità fisica o psichica, può designare, ora per allora, il proprio nominando amministratore di sostegno; tale designazione deve ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e necessita quindi l'intervento del Notaio. In mancanza di tale previa designazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l'amministratore viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad esempio in caso di conflitto fra parenti).</p>
Chi può richiederla	<p>La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.</p> <p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).</p>
Come si svolge	<p>Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.</p> <p>Il Giudice Tutelare fissa udienza di esame del beneficiario e il ricorrente deve notificare al beneficiario il ricorso e ai parenti ed agli affini il decreto di fissazione udienza.</p> <p>All'udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.</p> <p>Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno il reclamo si propone alla Corte d'Appello. Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri</p>

	<p>dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.</p> <p>L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno vengono definiti dal decreto con il quale il Giudice li ha nominati. Vi sono alcuni atti che possono essere compiuti senza ulteriore autorizzazione; per altri invece sarà necessario chiedere una specifica autorizzazione al Giudice (sono gli atti più importanti, come ad esempio vendere un immobile o investire del denaro). Altri atti possono essere invece comunque vietati.</p> <p>Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o senza autorizzazione, se prevista dal decreto di nomina, sono annullabili. L'amministratore di sostegno può essere rimosso dall'incarico in caso di gravi inadempienze o esonerato su sua richiesta o su richiesta del beneficiario.</p> <p>L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.</p> <p>In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato – Esente</li> <li>• Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica nonché diritti di copia 11,79 €</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3527&amp;cfp_id_modulo=3527">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3527&amp;cfp_id_modulo=3527</a>

<b>Autorizzazioni del giudice tutelare</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</b> <b>alessandra.russo01@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	Il codice civile prevede che nell'interesse di incapaci (minori, tutelati, amministarti e inabilitati) gli atti dispositivi siano sottoposti a preventiva valutazione del GT e successiva autorizzazione. La materia è disciplinata dagli artt. 320 e segg. Ricordiamo che in ordine ai minori, legali rappresentanti degli stessi risultano essere i genitori che, ai sensi dell'art. 316 C.C. esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente e disgiuntamente.
<b>Chi può richiederla</b>	Per minori sottoposti a tutela: tutore Per minori: genitori esercenti responsabilita' genitoriale (anche unico genitore ex art. 317 c.c.); Interdetti giudiziali o legali: tutore Inabilitati: curatori Ads: amministratori
<b>Come si svolge</b>	Il deposito delle richieste, firmate da entrambi i genitori, può essere effettuato anche solo da uno dei due genitori munito di delega e documento di identità dell'altro. N.B. Non sarebbero invece soggette ad autorizzazione, in quanto la finalità di erogazione da parte dell'Ente è già a favore della famiglia e non si tratta di somme di spettanza esclusiva del minore:

	La riscossione delle somme erogate dall'INPS a fini assistenziali (es. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) e relativi arretrati; il compimento degli atti funzionali a tale riscossione (es. apertura di conto o libretto per l'accredito). Spesso gli uffici richiedono l'autorizzazione comunque
<b>Costi</b>	Esente da contributo unificato; è comunque dovuta 1 marca di € 27,00 per le anticipazioni forfetarie di notifica e le marche per i diritti di copia (da 1 a 4 pagine è dovuta 1 marca da € 11,79; da 5 a 10 pagine è dovuta 1 marca da € 13,77)

<b>Autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Volontaria Giurisdizione alessandra.russo01@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio in favore di: A) GENITORE di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore (filiazione legittima o naturale, genitori coniugati, separati o divorziati); B) MINORE quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori; C) PERSONE sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore esercita la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse.
<b>Chi può richiederla</b>	Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso di colui che la esercita. Documenti da allegare: copia autentica della sentenza di separazione o divorzio, decreto del Tribunale per i Minori relativo all'affidamento, certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore. L'interessato, ottenuta l'autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.
<b>Costi</b>	Se il passaporto viene chiesto nell'esclusivo interesse del minore: esente da contributo unificato. Altrimenti: Contributo unificato € 98,00 Sempre: Anticipazioni forfetarie per spese notifica € 27,00 e diritti di copia € 11,79

#### 5.4 Composizione della crisi di sovraindebitamento

<b>Composizione della crisi di sovraindebitamento</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Fallimenti e procedure concorsuali annamaria.toso@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	E' una procedura prevista per il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato (cioè il debitore persona fisica è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione) che intendano tentare la sistemazione della propria situazione debitoria. Per sovraindebitamento si intende il perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da

	effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. Il debitore può concludere un accordo di ristrutturazione con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi, mentre il consumatore può proporre, oltre all'accordo, anche un piano.
<b>Chi può richiederla</b>	Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati "debitori" e i privati in genere, di seguito chiamati "consumatori".
<b>Come si svolge</b>	Innanzitutto va verificata la fattibilità della proposta. A tale scopo il debitore/consumatore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista abilitato che, esaminata la situazione, esprimerà la propria valutazione sulla fattibilità della proposta. Si precisa che la presentazione del ricorso per la nomina del professionista e il conseguente provvedimento non sospendono le esecuzioni in corso. Ultimata la fase di studio, di ricerche e di incontri con il ricorrente, il professionista nominato comunicherà al debitore/consumatore l'esito della verifica. Qualora la valutazione del professionista sia favorevole, il debitore/consumatore potrà presentare la proposta. NB. Le procedure sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore;</li> <li>- il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori riservato ai soli consumatori.</li> <li>- La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore</li> </ul>
<b>Costi</b>	<b>Per l'istanza della nomina del professionista:</b> € 98.00 per contributo unificato; € 27.00 per diritti.  <b>Per l'accesso alla procedura:</b> € 98.00 per contributo unificato; € 27.00 per diritti.

## 5.5 Fallimenti e procedure concorsuali

<b>Certificato di assenza di fallimento e procedure concorsuali</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Cancelleria Fallimenti</b> <b>annamaria.toso@giustizia.it</b>
<b>Cos'è</b>	Certificato attestante che la persona fisica o giuridica non si trova in stato di fallimento e non è soggetta ad altra procedura concorsuale. Viene in genere richiesto per l'accensione di un mutuo o per la partecipazione a bandi, gare e avvisi pubblici.
<b>Chi può richiederla</b>	La richiesta è presentata dal legale rappresentante della società o personalmente dall'avente diritto. L'istanza può essere depositata da un delegato del legale rappresentante della società, munito di delega e fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante.
<b>Come si svolge</b>	Per la richiesta del certificato compilare il modulo (vedi riga modulistica) e produrre la prima facciata della visura camerale. In caso di delega presentare fotocopia leggibile di valido documento d'identità del legale rappresentante.

	La richiesta per il rilascio del certificato è relativa all'ultimo quinquennio.
<b>Costi</b>	Alla richiesta del certificato munirsi di due marche da bollo da € 16,00 ed una da € 3,92 per diritti di cancelleria per ogni certificato
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3536&amp;cfp_id_modulo=3536">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3536&amp;cfp_id_modulo=3536</a>

## 5.6 Registrazione/variazione stampa periodica

Registrazione/variazione stampa periodica	
A chi rivolgersi	Cancelleria Volontaria Giurisdizione alessandra.russo01@giustizia.it
Cos'è	<p>La pubblicazione di qualsiasi giornale o periodico è subordinata alla registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.</p> <p>Tale registrazione risponde da un lato all'esigenza di una forma di pubblicità legale dell'esistenza del giornale o periodico, e dall'altro alla necessità di un controllo sull'esistenza dei requisiti minimi oggettivi di legalità, come per esempio la presenza di un direttore responsabile iscritto nell'albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. Inoltre, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, deve essere registrata ogni successiva variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata.</p> <p>Per registrare un periodico telematico si deve specificare nella domanda la tecnica di diffusione e indicare: (i) nome e indirizzo del service provider; (ii) estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni; (iii) indirizzo web della pubblicazione telematica</p> <p>Alla domanda si deve allegare fotocopia del contratto e del decreto ministeriale</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tassa di concessione governativa € 200,00 che va versata sul c/p 8003 AGENZIA DELLE ENTRATE DI IVREA e la ricevuta deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Il versamento è dovuto esclusivamente per l'iscrizione.</li> <li>• Marca da bollo di € 16,00 (ogni 4 pagine) per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione di variazione.</li> <li>• Marca da bollo da € 3,92 di diritti di cancelleria, se richiesta, per la certificazione di avvenuto deposito.</li> <li>• Marca da bollo di € 4,10 per autenticazione della sottoscrizione da parte del cancelliere.</li> </ul> <p><b>Esenzione dal bollo e dalla tassa di concessione</b></p> <p>Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritte all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esentati dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ma non dai diritti di cancelleria.</p> <p>Sono inoltre considerate "Onlus di diritto" le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995; le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.</p> <p>Per avere diritto al beneficio della esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa deve essere fatta esplicita menzione della particolare natura dell'ente documentandone l'iscrizione nei relativi pubblici registri o l'avvenuto riconoscimento come tale da parte della pubblica autorità. In caso di attestazione l'ufficio procederà immediatamente alla verifica.</p> <p>NB. <b>Certificato di iscrizione:</b> Il registro è pubblico, chiunque vi abbia interesse può richiedere dei certificati.</p>

	La richiesta va presentata per iscritto ed in bollo (euro 16.00), il certificato sarà anch'esso rilasciato in bollo (euro 16.00) oltre a diritti di cancelleria (euro 3,92a).
--	---

## 5.7 Albo CTU/Periti

Albo CTU/Periti	
A chi rivolgersi	Segreteria di Presidenza anna.zoccali@giustizia.it
Cos'è	<p>Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (per consulenze tecniche nel processo civile), ed un Albo dei Periti (per perizie nel processo penale). L'Albo è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio. Gli stessi sono suddivisi in categorie. Fanno parte di quello civile le categorie medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa; di quello penale: medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria, infortunistica, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.</p> <p>Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte da un Comitato da lui presieduto. Il Comitato è composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene che richiede l'iscrizione. Per quanto riguarda i Periti Penali al Comitato si aggiunge il Presidente dell'Ordine Forense. È esercitata l'attività di vigilanza sull'operato di Periti e Consulenti a cura del Presidente e del Comitato che può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente o il Perito non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.</p> <p>N.B. Ogni Albo è permanente. Il Comitato provvede - ogni 4 anni per i CTU ed ogni 2 anni per i Periti - alla revisione degli Albi eliminando i professionisti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti, o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.</p>
Chi può richiederla	<p>Possono fare richiesta di iscrizione agli Albi coloro che, residenti nella circoscrizione del Tribunale di Ivrea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia,</li> <li>• sono di condotta morale e politica specchiata,</li> <li>• sono iscritti alle rispettive associazioni professionali, da almeno 3 anni.</li> </ul> <p>Coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, sprovviste di Albo Professionale, devono essere iscritti nell'Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio e devono produrre il relativo certificato.</p> <p>NB. È possibile, aventi i requisiti, iscriversi ad entrambi gli Albi (CTU e Periti) presentando due domande separate, allegando certificati, documenti, ecc. in duplice copia, una per ogni domanda.</p>



	<b>La domanda deve essere presentata presso il Tribunale di Ivrea - Ufficio Albi c/o Segreteria Presidenza - terzo piano stanza 302.</b>
<b>Come ci si iscrive agli albi</b>	<p>Per iscriversi all'Albo dei Consulenti Tecnici o all'Albo dei Periti del Giudice è necessario:          Compilare e presentare un'istanza (vedi riga modulistica) in carta bollata da € 16,00 rivolta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, corredata della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato da cui risulti l'iscrizione in un Albo Professionale della categoria di appartenenza o in un Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, ove non esista collegio professionale;</li> <li>• curriculum molto dettagliato e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l'esperienza professionale svolta (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, ecc.);</li> <li>• copia Documento d'Identità e Codice Fiscale.</li> </ul> <p>Soltanto dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di Concessione Governativa di € 168,00 su c/c postale n. 8003 intestato a 'Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni Governative'.</p> <p>Si può essere iscritti agli Albi presso un solo Tribunale, ovvero quello competente territorialmente per residenza. Gli iscritti agli Albi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Albo Consulenti e Albo Periti la cessazione dell'attività professionale e gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di riferimenti.</p> <p>Il Consulente e/o il Perito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riceve la convocazione per l'affidamento dell'incarico mediante notifica</li> <li>• presta giuramento, legge i quesiti del Giudice e fissa la data di inizio delle operazioni.</li> <li>• compie gli accertamenti e le analisi</li> <li>• consegna in cancelleria la relazione tecnica (in questa fase può allegare la richiesta di liquidazione del compenso oltre che delle spese sostenute)</li> <li>• illustra la perizia al Giudice, in udienza e in camera di consiglio.</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2391&amp;cfp_id_modulo=2391">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2391&amp;cfp_id_modulo=2391</a>

## 5.8 Tirocini di formazione

<b>Tirocini di formazione presso il Tribunale di Ivrea</b>	
<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Segreteria di Presidenza tribunale.ivrea@giustizia.it</b>
<b>Cosa sono</b>	<p>Consistono in un periodo di formazione e lavoro, svolto in affiancamento a uno o più magistrati affidatari, nel corso del quale si supporta il giudice nei suoi compiti e si assiste allo svolgimento dell'attività giudiziaria, partecipando alle udienze e alle camere di consiglio. Esistono due tipi di tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uno, della durata di 6 o 12 mesi (a scelta del richiedente), sostituisce un uguale periodo di pratica professionale presso uno studio legale; al termine del tirocinio, lo stagista potrà sostenere l'esame da avvocato dopo aver svolto l'eventuale</li> </ul>

	<p>rimanente periodo di pratica professionale (che complessivamente, compresi i mesi di tirocinio, non deve essere inferiore a 18 mesi). (Per maggiori dettagli vedi art.37 D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un altro, della durata di 18 mesi, costituisce titolo per accedere al concorso in magistratura (senza necessità di frequentare la Scuola Superiore per le Professioni Legali e senza bisogno di aver prima superato l'esame da avvocato). Qualora il concorso sia superato, questo tirocinio dà anche diritto a punti aggiuntivi nella graduatoria del concorso. Inoltre il tirocinio è titolo di preferenza in graduatoria per numerosi altri concorsi pubblici ed è sostitutivo di 12 mesi di pratica legale o notarile ai fini dell'esame da avvocato e del concorso da notaio. (Per maggiori dettagli vedi art.73 D.L. 69/2013, convertito in L.98/2013).</li> </ul>
<b>Chi può farli</b>	<p>I tirocini del primo tipo sono aperti a tutti i laureati, che possono accedervi dopo aver svolto almeno 6 mesi di pratica professionale presso uno studio legale. La pratica può svolgersi anche contemporaneamente al tirocinio.</p> <p>I tirocini del secondo tipo richiedono di non aver superato i 30 anni di età e di aver riportato una votazione di laurea non inferiore a 105/110 oppure una media non inferiore a 27/30 negli esami di privato, costituzionale, civile, procedura civile, penale, procedura penale, amministrativo, commerciale, lavoro.</p>
<b>Quali vantaggi offrono</b>	<p>Entrambi i tirocini consentono un punto di vista privilegiato sull'attività giudiziaria, perché lo stagista affianca il giudice in tutte le sue attività e collabora con lui. Possono quindi essere un momento formativo importante anche per l'aspirante avvocato che voglia rendersi conto di come vanno le cose "dall'altra parte della scrivania".</p> <p>I tirocini di 18 mesi costituiscono oggi il più rapido canale per l'accesso al concorso in magistratura. Consentono una formazione "sul campo" del futuro magistrato, che deve però essere necessariamente affiancata da un adeguato studio teorico. L'art. 73 del D.L. 69/2013 prevede il riconoscimento di borse di studio per i tirocinanti. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2015, è pubblicato il decreto interministeriale Giustizia-MEF 10 luglio 2015, concernente l'attribuzione di borse di studio per tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.</p>
<b>Come sono organizzati</b>	<p>Dopo un breve colloquio di orientamento e conoscenza con i magistrati coordinatori, gli stagisti sono affidati a un giudice affidatario e inseriti nell'organizzazione del Tribunale. Nell'individuare il settore di destinazione si tiene conto, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dell'ufficio, della preferenza espressa dallo stagista. L'ammissione ai tirocini e la destinazione degli stagisti avvengono sulla base di una graduatoria formulata in base ai criteri previsti dall'art. 73 D.L. 69/13 (nell'ordine: media degli esami qualificanti, voto di laurea, età più giovane). Lo stagista svolge le attività che gli vengono affidate dal magistrato affidatario e dalla sezione in cui è inserito: collabora nella stesura dei provvedimenti; partecipa alle udienze e alle camere di consiglio; presta assistenza al magistrato nella tenuta dell'agenda e nello studio delle cause, nelle ricerche di giurisprudenza e dottrina; collabora alla realizzazione di banche dati di giurisprudenza dell'ufficio; svolge attività di ausilio alla cancelleria. L'impegno di presenza richiesto agli stagisti è di circa mezza</p>

	<p>giornata (escluso il sabato); il concreto orario di lavoro è concordato con il magistrato affidatario.</p> <p>Oltre alla formazione fruita in loco, gli stagisti potranno partecipare ai corsi che la Scuola Superiore della Magistratura organizza per i magistrati nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta. E' possibile svolgere, nello stesso periodo, il tirocinio e la pratica forense, con la previsione di alcune incompatibilità. Quest'ultima tuttavia, considerato l'impegno di presenza in ufficio, dovrà essere necessariamente in regime part-time.</p> <p>Il tirocinio è compatibile anche con la frequentazione della Scuola Superiore per le Professioni Legali (SSPL).</p>
<b>Modulistica</b>	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3522&amp;cfp_id_modulo=3522">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3522&amp;cfp_id_modulo=3522</a>

## 5.9 Servizi penali

Richiesta colloqui con detenuti	
Cos'è	<p>La persona detenuta in carcere può avere colloqui con familiari, con conviventi, ed anche con altre persone (per legittime e giustificate ragioni). Per avere un colloquio col detenuto, chiedere un apposito permesso – temporaneo o permanente – all'Autorità Giudiziaria di seguito indicata.</p> <p>La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente (munito di valido documento di riconoscimento), oppure da un suo delegato (richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente), oppure dal difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente). Non occorre l'assistenza di un avvocato e non sono previsti costi. La richiesta può esser anche fatta dal detenuto stesso, presso l'ufficio matricola del carcere.</p>
Come si svolge	<p>Il permesso di colloquio deve essere chiesto:</p> <p><b>PRIMA della sentenza di primo grado, all'Autorità giudiziaria che procede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procura della Repubblica durante le indagini preliminari;</li> <li>• G.I.P./G.U.P. del Tribunale dopo la chiusura delle indagini (con richiesta da parte della Procura di rinvio a giudizio, giudizio immediato o rito alternativo), e prima del dibattimento;</li> <li>• Tribunale o Corte di Assise durante la fase dibattimentale;</li> </ul> <p><b>DOPO la sentenza di primo grado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Direttore del carcere o altro istituto di pena in cui si trova il detenuto.</li> </ul>
Modulistica	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3542&amp;cfp_id_modulo=3542">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3542&amp;cfp_id_modulo=3542</a>

Copia atti penali	
Cos'è	<p>Durante il processo o dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. La richiesta è fatta indicando quanto necessario per individuare l'atto (verbale, sentenza, ecc., con relativa data) ed il processo a cui si riferisce (numero di R.G., imputato) all'ufficio presso cui l'atto si trova.</p>
Come si svolge	<p>Sulla richiesta provvede l'autorità giudiziaria che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. Questa autorizzazione non occorre nei casi in cui la legge riconosce espressamente al richiedente il diritto al rilascio. N.B.: il rilascio degli atti non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art.114 C.P.P.</p>
Modulistica	<a href="https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3543&amp;cfp_id_modulo=3543">https://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3543&amp;cfp_id_modulo=3543</a>

## 5.10 Servizio di asseverazioni perizie e autentiche firme

I servizi di asseverazioni di perizie e di autenticazione delle firme sono eseguiti dagli uffici del Giudice di Pace di Ivrea, situati in via Levi 11, primo piano.

Gli utenti possono prendere appuntamento contattando il numero telefonico **0125/4264263 – 264 – 265**.

## 5.11 Atti del cancelliere

Gli atti del Cancelliere sono redatti esclusivamente dai Funzionari Preposti al servizio

## 5.12 UFFICIO SUCCESSIONI:

**[anna.taverriti@giustizia.it](mailto:anna.taverriti@giustizia.it)** e **[alessandra.russo01@giustizia.it](mailto:alessandra.russo01@giustizia.it)**

Gli **atti del cancelliere** sono tutti quegli atti, di seguito indicati, per i quali esiste una competenza alternativa con il notaio.

Per fruire del servizio è necessaria la prenotazione da parte dell'utente, da eseguirsi attraverso la piattaforma FALLCO attivabile dalla *homepage* del website del Tribunale di Ivrea.

Tipo di atto	Documentazione necessaria	Note
Accettazione con beneficio di inventario	<ol style="list-style-type: none"><li>1) certificato morte esente rilasciato <b>dal comune di residenza del defunto</b>;</li><li>2) documenti d'identità e codici fiscali degli accettanti e del defunto;</li><li>3) copia conforme dell'atto di autorizzazione del GT se l'accettazione è resa a favore di un incapace;</li><li>4) marche da bollo da € 16,00;</li><li>5) pagamento telematico diritti di copia da € 11,80;</li></ol>	
Atti notori	L'atto notorio è una dichiarazione giurata da parte di 2 testimoni non parenti né affini con l'istante; Documentazione necessaria: <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 marche da bollo da € 16,00;</li><li>- 1 pagamento telematico da 35,40;</li></ul> per ogni ulteriore copia: <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 marca da bollo da € 16,00</li><li>- pagamento telematico diritti di copia da € 11,80;</li></ul>	Gli atti di notorietà relativi alla formazione di atti di stato civile possono essere ricevuti solo dal cancelliere competente territorialmente, in ossequio all'art. 97 r.d. n. 1238 del 9-7-1939.  Se la dichiarazione riguarda un cittadino straniero con status di rifugiato politico è richiesto che testimoni e parte comprendano e parlino italiano e che il richiedente fornisca per iscritto le generalità complete di madre e padre
Acquiescenza della sentenza Scrivere <a href="mailto:anna.taverriti@giustizia.it">anna.taverriti@giustizia.it</a>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) copia della sentenza esente;</li><li>2) documenti di identità dei dichiaranti;</li></ol>	
Accettazione alla carica di esecutore testamentario	<ol style="list-style-type: none"><li>1) copia del certificato di morte;</li><li>2) copia del testamento;</li><li>3) 3 marche da bollo da € 16,00;</li><li>4) 1 marca da bollo da € 11,63;</li><li>5) 1 pag. tel diritto di copia € 35,40;</li></ol>	<a href="https://www.fallcoweb.it/public/resources/pdf/fallcoweb/prenotazioni/MOD_F23_EDITABILE_accett_carica_e_secutore_testamentario.pdf">https://www.fallcoweb.it/public/resources/pdf/fallcoweb/prenotazioni/MOD_F23_EDITABILE_accett_carica_e_secutore_testamentario.pdf</a>

	6) F23 PAGATO, CUI DEVE AGGIUNGERSI LA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL DICHIARANTE, SCARICABILE AL LINK INDICATO NELLA COLONNA A FIANCO.	
<b>Rinuncia all'eredità</b>	1) certificato morte esente rilasciato dal comune di residenza del defunto; 2) documenti d'identità e codice fiscale dei rinuncianti e del defunto; 3) copia conforme dell'atto di autorizzazione del GT se la rinuncia è resa a favore di un incapace; 4) f23 pagato, cui deve aggiungersi la compilazione dei campi del dichiarante, scaricabile al link indicato nella colonna a fianco; 5) 2 marche da bollo da € 16,00; 6) 1 diritto di copia da € 11,63; per ogni ulteriore copia: 1 marca da bollo € 16,00; 1 diritto di copia da € 11,80.	<a href="https://www.fallcoweb.it/public/resources/pdf/fallcoweb/prenotazioni/MOD_F23_EDITABILE_rinuncia.pdf">https://www.fallcoweb.it/public/resources/pdf/fallcoweb/prenotazioni/MOD_F23_EDITABILE_rinuncia.pdf</a>
<b>Rinuncia alla carica di esecutore testamentario</b>	1) copia del certificato di morte; 2) copia del testamento; 3) 2 marche da bollo da € 16,00; 4) 1 diritto di copia € 35,40;	L'atto non è soggetto a registrazione

## 6 Uffici di prossimità

Inaugurato a Pont Canavese l'Ufficio di prossimità dell'Unione montana Valli Orco e Soana, che ha sede in piazza XXV Aprile 2 e che dal 5 febbraio garantirà una serie di servizi gratuiti utili ad orientare e informare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica della volontaria giurisdizione (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), distribuire e dare supporto alla predisposizione e compilazione della modulistica adottata dagli uffici giudiziari del Tribunale di Ivrea, inviare e ricevere atti telematici per gli uffici giudiziari.

E' il primo in Piemonte che viene aperto in seguito alla manifestazione di interesse lanciata dalla Regione dopo aver aderito al progetto "Uffici di prossimità" del Ministero della Giustizia, nell'ambito del programma operativo "PON Governance e capacità istituzionale" del Fondo sociale europeo 2014-2020.

Grazie alla Convenzione siglata dall'Unione montana con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali 38 è stata estesa la platea di cittadini: potranno farvi riferimento tutti i 41 Comuni aderenti al CISS, con una popolazione complessiva di 77.400 abitanti. Nella prima fase sarà aperto il venerdì mattina, come richiesto dalle linee guida siglate dal ministero della Giustizia con la Regione Piemonte.

**All'apertura dell'Ufficio di prossimità di Pont Canavese sono seguite le aperture dei seguenti Sportelli di prossimità: Caluso, Ciriè, Venaria e Città metropolitana di Torino, tutti aventi medesima finalità di supporto e assistenza ai privati nella redazione e deposito di ricorsi semplici, in cui la parte possa agire in giudizio personalmente (GT- ADS- RICORSI VG)**

Sedi decentrate dell'Ufficio di Prossimità (Tribunale di Ivrea):

**Pont Canavese:** Unione Montana Valli Orco e Soana prenotazione.

**Ciriè:** CIS di Ciriè (via F. Juvarra 20, giovedì 9-12 su prenotazione allo 011 9212896).

**Caluso:** Via Mattiolo 4 prenotazione

**Venaria Reale:** Comando di Polizia Locale prenotazione.

Torino: Città Metropolitana di Torino

## **7 Ufficio decentrato di pubblica tutela della città metropolitana di Torino**

L'Ufficio di Pubblica Tutela si occupa di fornire informazioni in merito alle modalità per presentare ricorsi per amministrazione di sostegno, istanze al Giudice Tutelare e suggerimenti su come impostare le rendicontazioni periodiche previste dalla Legge.

All'interno del Tribunale di Ivrea la Città metropolitana di Torino ha istituito quindi, a seguito di specifica convenzione con il Tribunale, la Sezione decentrata dell'Ufficio di Pubblica Tutela per facilitare la relazione con la cancelleria e con i Giudici.

La sezione distaccata si trova in Via Pavese 4, piano terra, stanza 60. L'ufficio apre su appuntamento

Gli utenti possono prendere appuntamento attraverso i seguenti canali:

Tel. 0125/284258

e-mail: [pubblicatutela.ivrea@cittametropolitana.torino.it](mailto:pubblicatutela.ivrea@cittametropolitana.torino.it)